

La presente deliberazione viene affissa il 25/09/2023 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



PROVINCIA di BENEVENTO

COPIA Deliberazione n. 250 del 22/09/2023 del Presidente della Provincia

Oggetto: Presa d'atto della sentenza n. 170/23 del Consiglio Nazionale Forense – richiesta
reiscrizione del dipendente avvocato **G.M.** all'albo speciale degli avvocati pubblici
presso il COA di Benevento

L'anno **duemilaventitré**, il giorno **ventidue** del mese **settembre** alle ore **15:30** presso la Rocca dei Rettori
il Presidente della Provincia, Nino Lombardi, ha adottato la presente deliberazione.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Maria Luisa Dovetto.

IL PRESIDENTE

VISTA l'allegata proposta del e ritenuto di farla propria ad ogni effetto di legge e regolamenti:

RITENUTO doversi approvare la proposta in oggetto;

RITENUTA anche l'urgenza a provvedere in merito;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Tuel;

VISTI:

- **il D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii.;**
- **il D.Lgs. 267/2000;**
- **lo Statuto Provinciale;**

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

di approvare la proposta di cui in oggetto e per l'effetto:

- 1) **DI APPROVARE** quanto contenuto nelle premesse della presente che costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché motivazione, del deliberato del Presidente;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** della sentenza n. 170/23 con cui il CNF, concludendo “*che all’Avv. G.M. non sia stata assicurata la piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali della Provincia di Benevento e che, quindi, non siano stati rispettati i requisiti di cui all’art. 9 23 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, per cui il ricorso va rigettato*”, decideva per la cancellazione dall’albo speciale degli avvocati pubblici dell’avvocato **G.M.** ;
- 3) **DI PROVVEDERE**, giusto quanto richiamato a motivazione nelle succitate premesse, ad inoltrare al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) di Benevento richiesta di reiscrizione dell’avvocato **G.M.** all’albo speciale degli avvocati pubblici ai sensi e per gli effetti di cui all’art 17 della legge forense n. 247/2012, per l’esercizio della relativa professione a favore della Amministrazione Provinciale di Benevento;
- 4) **DI DICHIARARE**, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 4° comma del D. Lgs 267/2000.



Provincia di Benevento

OGGETTO:	Presa d'atto della sentenza n. 170/23 del Consiglio Nazionale Forense – richiesta reinscrizione del dipendente avvocato G. M. all'albo speciale degli avvocati pubblici presso il COA di Benevento
----------	---

PROPOSTA di DELIBERA per il PRESIDENTE Segretario Generale

PREMESSO CHE

- Con delibera del 18 febbraio 2022 il COA di Benevento cancellava l'Avv. **G.M.** dall'elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici, ritenendo insussistenti i requisiti che, ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 247/12, giustificano l'iscrizione del pubblico dipendente.
- Il procedimento di cancellazione traeva origine da un esposto [redacted] al COA di Benevento in data 13 maggio 2020 cui si aggiungeva, in data 15 settembre 2021, ulteriore esposto a firma [redacted]. In entrambi gli esposti si rappresentava che la posizione dell'avv. **G.M.** – dipendente della Provincia di Benevento – fosse carente dei requisiti di autonomia, indipendenza ed estraneità all'apparato amministrativo dell'ente, in particolare data la subordinazione gerarchica alla Segreteria generale dell'ente. Il provvedimento impugnato dà conto dello svolgimento del procedimento, avvenuto nel contraddittorio con l'iscritto, il quale presentava deduzioni e depositava pertinente documentazione nelle date del 6.7.2020 e del 5.2.2021 (in questo caso su richiesta del COA) e veniva auditato – dietro sua specifica richiesta – in data 25.2.2021. Parallelamente, il COA svolgeva approfondimenti istruttori.
- In particolare:
 - 1) chiedeva, in data 11.6.2020, un parere al Consiglio nazionale forense, il quale rispondeva – in data 23.10.2020, con il parere n. 38 – richiamando il contenuto dell'articolo 23 della legge professionale. Il CNF precisava di non potersi esprimere sulle concrete circostanze della fattispecie potendo essere investito della materia in sede giurisdizionale e rinviando pertanto al discrezionale apprezzamento del COA, in particolare per quel che riguarda la declinazione in concreto delle funzioni del Segretario provinciale e sulla loro ascrivibilità alla nozione di “responsabilità dell'ufficio” di cui all'articolo 23 della legge professionale;
 - 2) chiedeva chiarimenti al Presidente della Provincia di Benevento in merito alla posizione dell'Avv. **G.M.**, dapprima con nota prot. n. 2820 del 15.4.2021 – riscontrata in data 7.6.2021 – e, successivamente, con nota prot. n. 3782 del 30.9.2021, rimasta senza riscontro;
 - 3) chiedeva, con deliberazione del 29.9.2021, un parere pro veritate all'Avv. Francesco 3 Manzo, pervenuto in data 7.2.2022, il quale concludeva nel senso della carenza dei requisiti per il perdurare dell'iscrizione dell'Avv. **G.M.** nell'elenco speciale, alla luce – in particolare – della mancata “costituzione di un Ufficio Avvocatura stabile, autonomo e indipendente” e della intrinseca precarietà degli incarichi affidati all'Avv. **G.M.**. Alla luce delle risultanze istruttorie, il COA

concludeva nel senso della carenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale, rilevando in particolare:

1. che "l'Ufficio Avvocatura della Provincia di Benevento è costituito in maniera temporanea, non stabile e condizionato dall'incarico che il dirigente conferisce alla Posizione Organizzativa [e cioè all'avv. **G.M.**]", citando a riscontro una serie di atti di organizzazione adottati dal Presidente e/o dal Dirigente generale dell'Ente;
 2. che la responsabilità dell'Ufficio è affidata al Segretario generale dell'Ente e non a un avvocato iscritto nell'elenco speciale, come si evince – in particolare – da un atto di organizzazione (n. 1837 del 5.10.2021) con il quale la Segretaria provinciale ha provveduto a delegare temporaneamente all'avv. **G.M.** le funzioni dirigenziali relative all'ufficio avvocatura.
- Per l'effetto, il COA provvedeva a cancellare l'avv. **G.M.** dall'elenco speciale. Il provvedimento è stato impugnato, con ricorso depositato nei termini, dall'Avv. **G.M.** che ne chiede l'annullamento.
 - In data 22.10.2022 ha svolto intervento ad adiuvandum la Provincia di Benevento, depositando una memoria e documenti.
 - In data 4.11.2022 si è costituito il COA di Benevento che ha depositato, in data 5.1.2023 una memoria e documenti.

ATTESO CHE

- Il ricorso dell'avvocato provinciale, con intervento ad adiuvandum della provincia di Benevento è articolato in tre motivi.
- 1) Con il primo motivo l'Avvocato provinciale contesta il provvedimento del COA riaffermando la piena sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 23 della legge professionale, in particolare per quel che riguarda l'esistenza di un ufficio legale dell'ente, costituito in forma stabile e autonoma. A tal fine richiama la giurisprudenza amministrativa secondo la quale la valutazione 4 di autonomia andrebbe riferita al modo in cui, in concreto, le funzioni vengono esercitate e non già dall'esistenza, in astratto, di un legame di collaborazione con altre articolazioni amministrative dell'ente (in particolare, Cons. Stato, V, 3.4.2019, n. 2196; Cons. Stato, V, 7.6.2016, n. 2434; Tar Campania, Salerno, n. 1368/2017; Tar Emilia-Romagna, Parma, n. 27/2019) e la prassi interna all'ente, dalla quale si evincerebbe, per un verso, l'assenza di effettiva subordinazione gerarchica e, dall'altro, la stabile costituzione di un autonomo ufficio avvocatura.
 - 2) Con il secondo motivo ("Illegittimità della deliberazione di cancellazione per assenza degli elementi costitutivi di cui all'art. 23 della L. n. 247/2012. Sugli incarichi di posizione organizzativa e di alta professionalità") il ricorrente fa riferimento alla propria posizione alle dipendenze dell'ente, contestando il provvedimento impugnato sotto il profilo della affermata precarietà del proprio incarico da ritenersi esclusa, a suo dire, dalla titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato avente ad oggetto l'inquadramento come "avvocato Responsabile dell'Avvocatura", che varrebbe a realizzare la condizione dello stabile inquadramento nell'ufficio. Né varrebbero ad escludere la stabilità dell'inquadramento l'attribuzione di "posizione organizzativa" ovvero l'attribuzione dell'incarico di alta professionalità: l'uno e altro, infatti, rilevarebbero soltanto in relazione al trattamento economico e all'attribuzione di funzioni ulteriori rispetto a quelle derivanti dall'inquadramento, che in nessun caso ne verrebbe intaccato.
 - 3) Con il terzo motivo ("Illegittimità della Deliberazione per violazione dell'art. 17, comma 15, della L. n. 247 / 2012; nonché per violazione degli artt. 3, e 10 della L. n. 241/1990") il provvedimento viene

censurato, in via subordinata, per non aver considerato lo specifico rilievo di circostanze sopravvenute (e segnatamente nuovi assetti organizzativi dell'ente) che avrebbero superato le criticità poste alla base dell'esposto e dello stesso provvedimento impugnato, in particolare sotto il profilo della stabilità e dell'autonomia dell'ufficio. Tali circostanze sopravvenute, giustificando la reiscrizione, avrebbero imposto al COA di adottare un diverso provvedimento.

- L'opposizione del COA si articola nel modo che segue:
 - 1) Con riferimento ai primi due motivi di ricorso sostiene – richiamando in particolare il Decreto presidenziale n. 36/2021 e le Determinazioni nn. 589 e 1837 del 2021 – che “l'Avvocatura provinciale è considerata un ufficio a tempo determinato e condizionato all'incarico del Dirigente che conferisce la posizione organizzativa”. Secondo il COA resistente, in particolare, “è evidente che il ricorrente non solo è alle dipendenze gerarchiche del Dirigente che gli attribuisce la PO, ma il fatto stesso che l'incarico dirigenziale sia revocabile ed abbia efficacia 5 temporale limitata esclude che il dirigente dell'avvocatura provinciale sia destinato stabilmente all'inquadramento”. Risulterebbe inoltre, come da documentazione allegata, che il ricorrente è chiamato a svolgere anche funzioni meramente amministrative, come ad esempio partecipare alle attività dell'Ufficio Procedimenti disciplinari come componente del Collegio.
 - 2) Con riferimento al terzo motivo di ricorso, il COA contesta in primo luogo che l'eventuale maturazione del diritto alla reiscrizione possa radicare un potere suppletivo del CNF. Nel merito, ritiene il COA che il nuovo assetto organizzativo dell'ente, come risultante dal DUP, non ha modificato l'organizzazione attuale della Provincia, avendo solo previsto, tra gli obiettivi prefissati, quello di modificare l'attuale assetto organizzativo del comparto legale, mutandone la denominazione da settore a servizio e confermando peraltro il legame di dipendenza dal Presidente della Provincia.

PRESO ATTO CHE nella disamina delle due posizioni in giudizio con sentenza n. 170/23 il CNF conclude “che all'Avv. **G.M.** non sia stata assicurata la piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali della Provincia di Benevento e che, quindi, non siano stati rispettati i requisiti di cui all'art. 9 23 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, per cui il ricorso va rigettato”, determinando la cancellazione dall'albo speciale degli avvocati pubblici dell'avvocato G. M. ;

ACCERTATO CHE

- l'art. 17 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, “Nuova disciplina dell'ordinamento forense”, disciplina la “Iscrizione e cancellazione” degli avvocati dall'albo appositamente istituito a livello nazionale e gestito a livello locale;
- ai sensi del comma 15 dell'art 17 richiamato “L'avvocato cancellato dall'albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da b) a g) del comma 1. Per le Professionali sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 7.”
- ai sensi del comma 15 dell'art 17 richiamato “Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda”
- ai sensi del combinato disposto del comma 11 lett. a) e del comma 18 dell'art 17 richiamato gli effetti della cancellazione dal registro si hanno, nel caso di specie, dalla esecutività della sentenza del CNF, che sospendeva ex lege gli effetti della deliberazione del COA, dunque scaduti i termini per la impugnazione della sentenza del CNF alle Sezioni Unite della Cassazione;

RITENUTO di dover provvedere alla reiscrizione del dipendente Funzionario specialista in attività legali, **G.M.**, all'albo degli avvocati, sezione speciale per la difesa degli Enti Pubblici, con produzione di tutta la documentazione a comprova della esistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa attuale, ed in particolare dell'art 23 della l. n. 247/2012, poiché:

- 1) nell'ambito strutturale attuale, di cui alla DP 94/2023 e successiva di integrazione 122/2023, della Provincia di Benevento **l'avvocatura** costituisce un'unità organica autonoma;
- 2) l'avvocato assegnato all'avvocatura provinciale svolge l'attività professionale per la trattazione delle cause e degli affari propri dell'ente in via esclusiva;
- 3) il dipendente avvocato è stabilmente assegnato all'ufficio avvocatura.
- 4) Lo stesso è estraneo rispetto all'apparato amministrativo burocratico dell'Ente e si trova in posizione di indipendenza e di autonomia, non svolge alcuna diversa attività di gestione che possa comportare rischio di condizionamento nell'esercizio della sua attività professionale
- 5) a seguito della ristrutturazione dell'organigramma e del funzionigramma della Provincia di cui alla DP 94/2023 e successiva 122/2023 è garantito il profilo di garanzia dell'autonomia intellettuale e tecnica dell'avvocato;
- 6) l'Avvocato ha profilo esclusivamente adibito alla trattazione degli affari legali dell'ente con sostanziale estraneità rispetto all'apparato amministrativo-burocratico dell'Ente, in posizione di indipendenza e di autonomia, con esclusione di ogni attività di gestione allo scopo di evitare qualsiasi rischio di condizionamento nell'esercizio della sua attività professionale il che è confermato anche dalla nuova struttura dell'ente che ha sottratto al servizio AVVOCATURA:
 1. tutta la parte relativa ai servizi legali intesi quali procedimenti amministrativi diretti all'affidamento di incarichi legali esterni, impegno e liquidazione di parcelle e tutto quanto collegato a tali procedimenti amministrativo-economici, che sono stati diversamente collocati del SETTORE 1 – SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO
 2. la gestione giuridica ed amministrativa del personale assegnato (concessione ferie, permessi, salario accessorio), che di regola rimane competenza dei titolari delle elevate qualificazioni, e che è stata affidata al Segretario Generale in quanto responsabile della gestione giuridica del personale;
- 7) Con la nuova struttura di cui alla DP 94/2023 l'ufficio legale è stabilmente costituito ed è caratterizzato da assoluta autonomia con unico e diretto collegamento al rappresentante legale dell'Ente.
- 8) Da tale nuovo quadro strutturale emerge in modo chiaro che:
 1. risultano rispettati i principi di sostanziale estraneità del richiedente rispetto all'apparato amministrativo burocratico dell'ente, stante l'inquadramento come SERVIZIO AVVOCATURA
 2. la posizione di indipendenza e di autonomia è garantita dalla posizione dell'avvocato iscritto all'albo il cui incarico non è revocabile essendo un contratto a tempo indeterminato
 3. l'avvocato tratta in modo esclusivo gli affari legali dell'ente e non svolge più alcuna attività amministrativa estranea a tale specifica funzione.

VALUTATO COME tutti gli elementi sopra considerati, sia singolarmente che nel loro complesso, non danno luogo ad alcun rischio di condizionamento nell'esercizio dell'attività professionale dell'avvocato **G.M.** ;

RITENUTO potersi provvedere ad inoltrare al COA di Benevento richiesta di reiscrizione dell'avvocato **G.M.** all'albo speciale degli avvocati pubblici ai sensi e per gli effetti di cui all'art 17 della legge forense n. 247/2012, per l'esercizio della relativa professione a favore della Amministrazione Provinciale di Benevento;

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 29.06.2023 avente ad oggetto “*Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022. Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014*”;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 29.06.2023 avente ad oggetto “*Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.06.2023. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 – Periodo 2023/2025 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 – Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi – Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari – Piano Triennale del Fabbisogno del Personale. Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014*”;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 29.06.2023 avente ad oggetto: “*Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 22.06.2023. Bilancio di Previsione 2023-2025 e i suoi allegati contenente Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024 – Esercizio Provvisorio – ex art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione al programma triennale 2022/2024. Finanziamenti PNRR. Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014*”;

VISTE le Deliberazioni Presidenziali:

- **n. 94 del 06.04.2023 (allegato sub 1)**, e successiva 122/2023, con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell'Ente nell'Organigramma e Funzionigramma, dalla quale risulta che il Servizio AVVOCATURA è servizio in posizione di autonomia dall'apparato burocratico e unicamente e direttamente collegato alla figura del rappresentante legale dell'Ente (come da ORGANIGRAMMA **allegato sub 2** e FUNZIONIGRAMMA **allegato sub 3**);
- **la deliberazione n.25 del 31.1.2023** avente ad oggetto “*Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (art. 169 D.L.gs 267/2000) – Anno 2023*”;
- **la deliberazione n.79 del 20.3.2023** di approvazione del Piano della performance provvisorio per l'anno 2023, in attesa della approvazione del Piano della performance definitivo 2023/2025 che costituirà apposita sottosezione del nuovo PIAO 2023/2025;
- **la deliberazione n. 241 del 08.09.2023** di approvazione del PIAO per il Triennio 2023/2025;

- **la deliberazione n. 243 del 15.09.2023** avente ad oggetto “*Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Definitivo (art. 169 D.L.gs 267/2000) – Anno 2023*”

RICHIAMATI i Decreti Presidenziali:

- n. 29 del 16.11.2020, con il quale la sottoscritta dott.ssa Maria Luisa Dovetto veniva nominata Segretario Generale titolare della Provincia di Benevento, con decorrenza immediata, dal 16.11.2020;
- n.129 del 29.11.2022 con la dott.ssa Maria Luisa Dovetto viene nominata quale Segretario Generale titolare della sede di Segreteria Convenzionata tra la Provincia di Benevento ed il Comune di Cautano (BN), classe 1°;

RESO il parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D. Lgs 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- 5) **DI PRENDERE ATTO** della sentenza n. 170/23il CNF, concludendo “*che all’Avv. **G.M.** non sia stata assicurata la piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali della Provincia di Benevento e che, quindi, non siano stati rispettati i requisiti di cui all’art. 9 23 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, per cui il ricorso va rigettato*”, decideva per la cancellazione dall’albo speciale degli avvocati pubblici dell’avvocato **G.M.** ;
- 6) **DI APPROVARE** quanto contenuto nelle premesse della presente che costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché motivazione, del deliberato del Presidente;
- 7) **DI PROVVEDERE**, giusto quanto richiamato a motivazione nelle succitate premesse, ad inoltrare al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) di Benevento richiesta di reiscrizione dell’avvocato **G.M.** all’albo speciale degli avvocati pubblici ai sensi e per gli effetti di cui all’art 17 della legge forense n. 247/2012, per l’esercizio della relativa professione a favore della Amministrazione Provinciale di Benevento;
- 8) **DI DICHIARARE**, stante l’urgenza, la deliberazione ad adottarsi immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 4° comma del D. Lgs 267/2000.

Benevento, lì 21/09/2023

*Il Responsabile del
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto*

f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto



Provincia di Benevento

Proposta di Delibera Presidenziale N. 23 del 21/09/2023
Segretario Generale

PARERI

PARERE di REGOLARITÀ TECNICA - Art. 49 D.LGS. 267/2000

Il sottoscritto DIRIGENTE del Segretario Generale esprime sul presente atto parere **Favorevole**, in ordine alla **regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 49 del DLgs. n. 267/2000.

Motivazione:

Benevento, 21/09/2023

f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Presidente
f.to Nino Lombardi**

**Il SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto**

Si attesta che:

- ✓ **la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data odierna ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 dell' 8/8/2000.**
- ✓ **se ne dispone la pubblicazione all'Albo Pretorio online.**
- **è divenuta esecutiva in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000.**

**Il SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto**

=====

Copia conforme all'originale agli Atti per uso amministrativo 22/09/2023

**Il SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto**
